

(N. 2171)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3151)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 8 OTTOBRE 1957

Proroga del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti ».